

FOGLIO INFORMATIVO

Bonifico Estero

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) €47.663.462,00

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Il bonifico estero è un sistema di pagamento molto utilizzato nei regolamenti internazionali. Consente il trasferimento di denaro all'estero in maniera rapida, sicura e per qualsiasi importo.

E' soggetto alle normative in vigore nel nostro paese in materia di antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e segnalazioni valutarie statistiche.

Il trasferimento avviene tramite la rete collegamento internazionale S.W.I.F.T., attraverso il sistema EBA STEP 2 e TARGET

Principali rischi (generici e specifici)

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto
- Rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera

Legenda delle principali nozioni del servizio

Bonifici per l'estero in divisa estera	Bonifici per l'estero espressi in valuta diversa da quella corrente
Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario mancanti (IBAN) e del BIC della Banca destinataria	Bonifici disposti senza l'indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria In questo caso la Banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente
Bonifici transfrontalieri	Ai sensi dell'art. 1, comma i) del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, per bonifico transfrontaliero si intende "...l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un Ente insediato in uno stato membro dell'Unione Europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di una operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere".
Tasso di cambio (fonte di riferimento)	Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale)

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Spese Commissioni

	per cassa	accredito c/c	valuta di addebito in conto	tasso di cambio
Transfrontalieri di importo superiore a 50.000 Euro (o controvalore equivalente) o effettuati in una valuta diversa dall'euro o dalla corone svedese	€15,00 + 0,20% min. euro 6 max euro 300	€15,00 + 0,20% min. euro 6 max euro 300	giorno operazione	Eur/divisa - 0,40%
Transfrontalieri in Euro o corone svedesi di importo inferiore o pari a 50.000 Euro (o controvalore equivalente)	€10,00	€5,00	giorno operazione	Eur/divisa - 0,40%
Commissione supplementare per bonifici	min. euro 2,00	min. euro 2,00	giorno operazione	Eur/divisa -

privi delle coordinate IBAN del beneficiario e del codice BIC della banca del destinatario			ne	0,40%
Altri	€30,00	€30,00	giorno operazione	Eur/divisa - 0,40%

Spese bonifico a carico ordinante : fino a euro 50.000,00 – euro 30,00; per importi superiori – euro 100,00	
Spese emissione assegno tratto su banca estera	€15,00
Spese a fronte presentazione/compilazione/invio CVS	€10,00

Valuta banca beneficiaria se in euro: giorno operazione + 1; se in divisa giorno operazione + 2

Tasso di cambio	€divisa -0,40
-----------------	---------------

BONIFICI TRANSFRONTALIERI

La BCC esegue i bonifici transfrontalieri nel termine convenuto con il cliente o, in assenza di determinazione, nei seguenti termini:

Tipologia	Termine di esecuzione
Bonifici effettuati dalla BCC su incarico della clientela	Quinto giorno lavorativo successivo alla “data ordine”
Bonifici ricevuti dalla BCC a favore della clientela	Giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della BCC

Nel caso in cui la banca non esegua il bonifico transfrontaliero nei termini previsti è tenuta ad indennizzare il cliente ordinante o beneficiario mediante pagamento di una somma corrispondente all’interesse legale calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la scadenza dei termini di esecuzione del bonifico e la data di effettiva esecuzione dello stesso, salvo che l’inosservanza dei termini di esecuzione sia dipeso dall’ordinante o dal beneficiario ovvero da una causa di forza maggiore.

Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all’esecuzione del bonifico transfrontaliero.

Reclami – Per eventuali contestazioni in ordine all’esecuzione di ordini di bonifico, il cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della Banca e all’Ombudsman Giurì bancario, presso il quale è costituita un’apposita sezione competente a risolvere le questioni in materia di bonifici transfrontalieri. Per ulteriori informazioni si rinvia alla “Guida all’Ufficio Reclami e all’Ombudsman Bancario”, a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.